	<p style="text-align: center;">ACCORDO QUADRO <i>per la fornitura di un numero indicativo presunto fino ad un massimo di 4 (quattro) autobus di classe II secondo la direttiva 2001/85 CE, alimentati a gasolio, Low Entry due assi, di lunghezza superiore a 12.310 mm e non superiore a 14.000 mm</i></p>	<p style="text-align: right;"><i>Pagina 1 di 4</i></p>
---	---	--

Tra

la TRASFER S. c. a r. l. con sede in Fermo, Via Giovanni da Palestrina, 63 codice fiscale e partita IVA 01933270447, rappresentata in quest'atto dal Presidente e Legale Rappresentante Geom. Fabiano Alessandrini, nato a Fermo il 10/3/1965 e domiciliato per la carica in Via Giovanni da Palestrina, 63 – 63900 FERMO, di seguito denominata TRASFER;

e

l'impresa con sede in – Via n. ..., partita IVA, rappresentata in quest'atto dal Sig., di seguito denominata "Fornitore";

in merito alla fornitura di un numero indicativo presunto fino ad un massimo di n. 4 (quattro) autobus di classe II, secondo la direttiva 2001/85 CE, alimentati a gasolio, Low Entry due assi, di lunghezza superiore a 12.310 mm e non superiore a 14.000 mm, si conviene e si stipula quanto segue:


Art. 1 - Premesse

Con riferimento alla procedura di gara, Cod. CIG n 7521658C87, svolta dalla TRASFER ai sensi del D. Lgs n. 50/2016, le parti precisano di seguito le condizioni dell'accordo quadro per la fornitura di un numero indicativo presunto fino ad un massimo di n. 4 (quattro) autobus di classe II, secondo la direttiva 2001/85 CE, alimentati a gasolio, Low Entry due assi, di lunghezza superiore a 12.310 mm e non superiore a 14.000 mm.

Gli autobus avranno le caratteristiche indicate nell'Offerta Tecnica di cui all'art. 3, punto 3.2) del Disciplinare di Gara, come compilata dal Fornitore, ed eventuali modifiche e/o integrazioni che saranno concordate in sede di negoziazione. Farà seguito la stipula di singoli contratti applicativi di detto accordo quadro, per i quali si intendono fin d'ora richiamate le condizioni qui stabilite.

Art. 2 - Validità e programma di fornitura

La validità del presente accordo quadro è di 540 (cinquecentoquaranta) giorni.

	<p style="text-align: center;">ACCORDO QUADRO <i>per la fornitura di un numero indicativo presunto fino ad un massimo di 4 (quattro) autobus di classe II secondo la direttiva 2001/85 CE, alimentati a gasolio, Low Entry due assi, di lunghezza superiore a 12.310 mm e non superiore a 14.000 mm</i></p>	<p style="text-align: right;"><i>Pagina 2 di 4</i></p>
---	---	--

La TRASFER comunicherà le risultanze della procedura, indicata all'art. 1 del presente Accordo, alla Steat S.p.A., azienda consorziata interessata all'acquisto che provvederà alla eventuale sottoscrizione del contratto applicativo di una prima fornitura di n. 1 (uno) autobus di classe II, secondo la direttiva 2001/85 CE, alimentati a gasolio, Low Entry due assi, di lunghezza superiore a 12.310 mm e non superiore a 14.000 mm.

Sarà facoltà delle Aziende associate alla Trasfer S.c.a r.l. e/o delle aziende esercenti attività di trasporto pubblico locale con sede nella regione Marche di assegnare, con contratti applicativi successivi, la fornitura di uno o più autobus di classe II, secondo la direttiva 2001/85 CE, alimentati a gasolio, Low Entry due assi, di lunghezza superiore a 12.310 mm e non superiore a 14.000 mm.


Art. 3 - Prezzo della fornitura

Il prezzo unitario per ogni singolo autobus di classe II, secondo la direttiva 2001/85 CE, alimentati a gasolio, Low Entry due assi, di lunghezza superiore a 12.310 mm e non superiore a 14.000 mm, di marca modello, oggetto della fornitura, è pari ad Euro00 (...../00) + IVA, comprensivo delle spese di trasporto e immatricolazione, franco consegna, salvo diversa indicazione, presso il deposito della Steat S.p.A. sito in Via Corridoni, 15 – FERMO o presso le sedi delle altre aziende, richiamate al precedente art. 2, che sottoscriveranno eventuali ulteriori contratti applicativi del presente Accordo Quadro.

Il prezzo unitario offerto, come sottoscritto nel presente accordo quadro, si ritiene immodificabile per gli eventuali ulteriori contratti applicativi.

Art. 4 - Garanzia

Per ognuno dei singoli autobus, nel periodo che decorre dalla data di immatricolazione dei veicoli, si intendono integralmente applicate le condizioni di garanzia indicate in offerta dal Fornitore.

	<p style="text-align: center;">ACCORDO QUADRO <i>per la fornitura di un numero indicativo presunto fino ad un massimo di 4 (quattro) autobus di classe II secondo la direttiva 2001/85 CE, alimentati a gasolio, Low Entry due assi, di lunghezza superiore a 12.310 mm e non superiore a 14.000 mm</i></p>	<p style="text-align: right;"><i>Pagina 3 di 4</i></p>
---	---	--

Art. 5 - Consegne

Il termine di consegna degli autobus sarà quello indicato in offerta dal Fornitore; i giorni decorreranno dalla data di sottoscrizione del singolo contratto applicativo.

Art. 6 - Penali

Per l'esecuzione del presente accordo quadro e dei successivi contratti applicativi, si intende applicato integralmente l'art. 16, rubricato "PENALI", del Disciplinare della procedura richiamata all'art. 1 del presente Accordo Quadro.

Art. 7 - Pagamenti

Per quanto concerne il pagamento degli autobus si intende applicato integralmente l'art. 12, rubricato "PAGAMENTI", del Disciplinare della procedura richiamata all'art. 1 del presente Accordo Quadro.

Art. 8 - Collaudi

Si intende applicato integralmente l'art. 9, rubricato "COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO" del Disciplinare della procedura richiamata all'art. 1 del presente Accordo Quadro.


Art. 9 - Cauzioni

La stipula di ogni contratto applicativo è subordinato alla presentazione della cauzione definitiva, da presentarsi con le modalità di cui all'art. 3 del Disciplinare della procedura richiamata all'art. 1 del presente Accordo Quadro.

Art. 10 - Documentazione

Si intendono qui richiamati, quali parti integranti del presente accordo quadro, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti di gara previsti dalla procedura richiamata all'art. 1 del presente Accordo Quadro:

- il Disciplinare;
- il Capitolato Tecnico;
- l'Allegato A – Documento di Gara Unico Europeo;

	<p style="text-align: center;">ACCORDO QUADRO <i>per la fornitura di un numero indicativo presunto fino ad un massimo di 4 (quattro) autobus di classe II secondo la direttiva 2001/85 CE, alimentati a gasolio, Low Entry due assi, di lunghezza superiore a 12.310 mm e non superiore a 14.000 mm</i></p>	<p style="text-align: right;"><i>Pagina 4 di 4</i></p>
---	---	--

- l'Allegato B – Offerta Economica;
- l'Allegato C - Autobus Usati da ritirare;
- l'Allegato D – Copia delle carte di circolazione degli autobus usati da ritirare;
- l'Allegato E – Schema accordo quadro.
- l'offerta tecnica presentata dal fornitore.

Art. 11 - Altre condizioni

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rimanda a quanto indicato nella procedura richiamata all'art. 1 del presente Accordo Quadro e nei contratti applicativi.

Art. 12 - Spese

Saranno a carico del Fornitore aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, ogni spesa inerente e conseguente alla stipula del contratto oggetto della fornitura.

Art. 13 - Foro competente

Per qualsiasi questione dovesse insorgere tra la TRASFER ed il Fornitore aggiudicatario, in ordine all'esecuzione dei patti contrattuali, è competente il Foro di Fermo.

Il presente Accordo Quadro è composto da numero 13 (tredici) articoli ed è costituito da numero 4 (quattro) pagine identificate univocamente.

Fatto letto e sottoscritto in tre esemplari.

Data

TRASFER S.C.A R.L.

Il Fornitore

All. D